

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 5

Sintesi: Per gli atti e le operazioni di società ed enti esteri, l'art. 10 del t.u. 131/1986 dispone l'obbligo di richiedere la registrazione per i loro rappresentanti ovvero, comunque, per coloro i quali rispondono delle obbligazioni delle società e degli enti stessi. Lo stesso art. 10, alla lettera d) estende l'obbligo di richiedere la registrazione agli impiegati dell'amministrazione finanziaria e agli appartenenti al corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.

Testo:

Le modifiche apportate all'art. 10 tendono, per evidenti motivi di cautela fiscale, ad ampliare, sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione della norma per quanto riguarda i soggetti tenuti a richiedere la registrazione.

Così, per gli atti e le operazioni di società ed enti esteri, l'obbligo è stato disposto per i loro rappresentanti ovvero, comunque, per coloro i quali rispondono delle obbligazioni delle società e degli enti (articolo 10, lettera a).

L'ampliamento soggettivo di maggior rilievo, che coinvolge gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, è stato previsto in relazione alle nuove disposizioni introdotte in tema di registrazione d'ufficio dal successivo art. 15 e delle quali si è già fatto cenno in relazione al precedente art. 9. Peraltro, l'individuazione di tali soggetti come obbligati a richiedere la registrazione elimina le incertezze della precedente normativa in relazione ad ipotesi già previste di registrazione d'ufficio (ad esempio, atti sequestrati in quanto non regolari agli effetti dell'imposta di bollo) per le quali non era stabilita la procedura relativa alla richiesta di registrazione.

L'indicazione dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione assicura una più rapida attivazione del procedimento della registrazione d'ufficio, con effetti anche sui tempi di riscossione del tributo.